

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 16 novembre 2023, n. 350 **Società Cooperativa Sociale Onlus "QUESTA CITTA'" di Gravina in Puglia (BA). Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e del mantenimento dell'accreditamento, ai sensi dell' art. 28 co. 5 e 6 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., di una struttura riabilitativa psichiatrica di tipologia Gruppo Appartamento (ex art.3 R.R. n. 7/2002 s.m.i.) con n. 3 posti letto a ciclo continuativo presso la nuova sede ubicata in Andria (BT), alla via Catullo n. 157.**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"Riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 *"Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0"* pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45 e dal Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 agosto 2021, n. 262;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1725 del 28/10/2021 con cui è stato conferito l'incarico di Direzione del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza territoriale, Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022, di conferimento ad interim dell'incarico di Direzione del Servizio Accreditamento e Qualità;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario Istruttore e dal Responsabile P.O *"Autorizzazione ed Accreditamento di Strutture di Riabilitazione Psichiatrica – Dipendenze Patologiche – ASD"* e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

Il R.R. n. 7 del 27 novembre 2002 *"Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private"* prevede all'art. 3 il *"Gruppo Appartamento"*, struttura residenziale socio-riabilitativa a minore intensità assistenziale, che accoglie utenti già autonomizzati in uscita dal circuito psichiatrico riabilitativo.

La L.R. n. 9 del 02/05/2017 *"Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private"* e s.m.i. prevede:

- all'art. 28 (*Trasferimento definitivo delle strutture accreditate*) che:

"1. L'accreditamento si intende conferito esclusivamente al soggetto e per la sede della struttura così come risulta dall'atto che lo concede.

2. Il trasferimento definitivo della sede di strutture sanitarie e socio-sanitarie già accreditate è autorizzato,

ai fini del mantenimento dell'accreditamento nella nuova sede, nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione di apposita istanza, dal dirigente della sezione regionale competente, (...).

3. Il predetto trasferimento definitivo in altro comune è autorizzato, anche con riferimento alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della medesima tipologia esistenti nel distretto socio-sanitario o nel comune di destinazione e in quello di provenienza, sentito il direttore generale della azienda sanitaria locale interessata, che si pronuncia entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta. Tale verifica è effettuata ai sensi dell'articolo 8-ter del d.lgs. 502/1992 e sostituisce la verifica di compatibilità prevista dagli articoli 7 e 24 della presente legge, rispettivamente, ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento e del mantenimento dell'accreditamento.

4. L'autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 è atto propedeutico alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 5, comma 1, punto 2.3. e all'articolo 7, nonché all'autorizzazione all'esercizio per trasferimento di cui all'articolo 8

5. La Regione, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza di autorizzazione all'esercizio per trasferimento, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'ASL competente per territorio, dispone la verifica presso la nuova sede dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva. L'accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro sessanta giorni dalla data di conferimento dell'incarico di verifica. Completato l'iter istruttorio, il dipartimento di prevenzione dell'ASL inoltra gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo alla Regione, che, in caso di esito favorevole, rilascia l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento entro i successivi sessanta giorni.

6. La Regione, previa istanza di mantenimento dell'accreditamento presso la nuova sede, avvalendosi dell'Organismo tecnicamente accreditante, verifica il rispetto dei requisiti ulteriori di accreditamento ed entro sessanta giorni dal ricevimento dell'esito favorevole della verifica rilascia il provvedimento di mantenimento dell'accreditamento.

Con Determinazione Dirigenziale n. 305 del 28/12/2011 ad oggetto "Cooperativa Sociale Questa Città a r.l. Mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 29, co. 4-bis della L.R. n. 8/2004 e s.m.i, e dell'art. 1 del R.R. n. 18 del 30/7/2009, a seguito del trasferimento di un Gruppo Appartamento da Via Lussemburgo n.42, Andria (BT) a Via Domenico Bolognese 90, Andria (BT).", questa Sezione ha disposto "(...) il mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento, ai sensi dell'art.29, co. 4-bis della L.R. n. 8/2004 e dell'art. 1 del R.R. n. 18 del 30/7/2009, di un Gruppo Appartamento denominato "Gruppo Appartamento- Questa Città Società Cooperativa Sociale" e gestito dalla Società Cooperativa a r.l. "Questa Città", con una dotazione di n. 3 posti letto, trasferitosi da Via Lussemburgo 42, Andria (BT) a Via Domenico Bolognese 90, Andria (BT)."

Con Determinazione Dirigenziale n. 63 del 13/03/2014 ad oggetto "Cooperativa Sociale a r.l. Questa Città di Gravina in Puglia (BA) - Accreditamento istituzionale, ai sensi dell'art 29, comma 4 bis della L.R. n. 8/2004 s.m.i. e dell'art. 12, commi 2 e 3 della L.R. n. 4/2010 s.rn.i., di un Gruppo Appartamento sito in Andria (BT) alla Via Domenico Bolognese n. 90.", questa Sezione ha determinato "(...) di conferire, ai sensi dell'art. 29, comma 4 bis della L.R. n. 8/2004 s.m.i. e dell'art.12, commi 2 e 3 della L.R. n. 4/2010 s.m.i., l'accreditamento istituzionale al Gruppo Appartamento, con dotazione di n. 3 posti letto, sito nel Comune di Andria alla Via Bolognese n. 90, gestito dalla Cooperativa Sociale Questa Città a r.l., con sede legale in Gravina in Puglia (BA) alla Via Guardialto n. 8".

Con nota prot. n. 796/2020 del 13/08/2020 trasmessa con Pec in data 13/08/2020 ed acquisita da questa Sezione con prot. n. AOO_183/13609 del 04/09/2020, ad oggetto "D.D. n. 63 del 13/03/2014 – Variazione Legale Rappresentante", il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale Onlus "Questa Città" ha comunicato quanto di seguito riportato: "Con riferimento alla D .D. n. 91 del 18/04/2019, avente ad oggetto l'Accreditamento Istituzionale della Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica sita a Spinazzola (BT) in C.so Umberto I n. 244, la presente per comunicar Vi la nomina del nuovo rappresentante legale p.t. della Cooperativa Sociale "Questa Città", dott. Di Canosa Nunzio (...)"

Con nota prot. n. 1157/2022 del 24/11/2022 trasmessa con Pec in pari data, ed acquisita da questa Sezione con prot. n. AOO_183/15193 del 02/12/2022, ad oggetto *“Gruppo appartamento (G.A.) - ex art. 3 del R.R. 7/2002 - sito ad Andria (BT) alla via Domenico Bolognese, 90 - Istanza di Trasferimento definitivo di struttura accreditata ex art. 28 L. R. 9/2017.”*, ed acquisita da questa Sezione al prot. AOO_183/15193 del 02/12/2022, il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale Onlus *“Questa Città”* ha chiesto *“il trasferimento definitivo, ex art. 28 della L.R. 9/2017, del succitato Gruppo Appartamento presso la nuova sede nel Comune di Andria in via Catullo, 157”* allegando:

- D.D. n.63 del 13/03/2014
- Titolo di godimento della struttura sita in via Catullo, 157 Andria.

Con nota prot. n. AOO_183/4085 del 03/03/2023 ad oggetto *““Questa Città” Società Cooperativa Sociale di Gravina in Puglia (BA). Autorizzazione regionale propedeutica al trasferimento definitivo di un Gruppo Appartamento (art. 3 R.R. n 7/2002) nell’ambito del Andria (BA), ai fini del mantenimento dell’accreditamento nella nuova sede, ai sensi dell’art. 28, commi 2 e 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i.”* la scrivente Sezione ha rappresentato quanto segue: *“(…) atteso che non deve essere sentito il Direttore Generale dell’ASL BA, trattandosi di trasferimento nell’ambito dello stesso Comune e non venendo quindi in rilievo esigenze di verifica di conformità al fabbisogno regionale anche nella sua dimensione allocativa; con la presente si rilascia ai fini del mantenimento dell’accreditamento, ai sensi dei commi 2 e 4 dell’art. 28 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., l’autorizzazione propedeutica al trasferimento definitivo nell’ambito del Comune di Andria (BA), dalla Via Domenico Bolognese, 90, alla Via Catullo n. 157, della struttura Gruppo Appartamento ex art. 3 del R.R. n 7/2002 con la precisazione che l’esercizio della struttura in regime di accreditamento nella nuova sede è subordinato:*

- *al rilascio della autorizzazione alla realizzazione per trasferimento da parte del Comune di Andria (BA), ai sensi dell’art. 5, comma 2.3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i.;*
- *al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per trasferimento e del mantenimento dell’accreditamento nella nuova sede da parte di questa Sezione, previa apposita istanza e conseguente verifica del possesso dei requisiti previsti dal R.R. n. 3/2005 s.m.i. e dal Manuale di Accreditamento per le strutture di assistenza territoriale extra- ospedaliera di cui all’Allegato B del R.R. n. 16/2019, relativo anche alla fase “Check” e “Act”.*

Con Pec del 20/04/2023, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/6637 del 28/04/2023, ad oggetto *“Domanda di Autorizzazione all’Esercizio e Accreditamento Istituzionale, ex art. 24, L.R. n. 9 /2017 e s.m.i, per trasferimento del Gruppo Appartamento (ex art.3 R.R. n. 7 /2002) accreditato con D.D. n.63 del 13/03/2014 da via Domenico Bolognese, 90 Andria (BT), a via Catullo, 157 Andria (BT)”* il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale Onlus *“Questa Città”* ha trasmesso la nota con la quale:
“(…)

premessi che

- *con D.D. n° 63 del 13/03/2014 IL DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE DELLE PERSONE E DELLE PARI OPPORTUNITA-SERVIZIO ACCREDITAMENTO E PROGRAMMAZIONE SANITARIA ha rilasciato Accreditamento istituzionale, ai sensi dell’art. 29, comma 4 bis della L.R. n.8/2004 s.m..., e dell’art. 12. commi 2 e 3 della L.R. n. 4/2010, di un Gruppo Appartamento sito od Andria alla via D. Bolognese n. 90;*
- *in data 03/03/2023 con nota prot. AOO_183/4085 DIPARTIMENTO DELLA PROMOZIONE DELLA SALUTE E DELL’ANIMALE SEZIONE STRATEGIE DEL GOVERNO E DELL’OFFERTA SERVIZIO ACCREDITAMENTI E QUALITÀ. ha rilasciato autorizzazione regionale propedeutica al trasferimento definitivo del Gruppo Appartamento (ex art. 3 R.R. n. 7/2002) nell’ambito del comune di Andria, da via Domenico Bolognese, 90 Andria (BT), a via Catullo, 157 Andria (BT) ai fini del mantenimento dell’accreditamento nella nuova sede, ai sensi dell’art. 28, commi 2 e 4 della LR. n. 9/2017 s.m.i.:*

- con D.D. n. 14 del 17/04/2023, il Comune di Andria ha rilasciato l'Autorizzazione alla Realizzazione per trasferimento del Gruppo Appartamento ex art. 3 del R.R. 7/2002 della Coop. Sociale Questa Città da via Domenico Bolognese n. 90 all'immobile al secondo piano di via Catullo n. 157

chiede

al sensi dell'art. 24 comma 2 della L.R. 9/2017 il rilascio dell'Autorizzazione all'Esercizio e Accreditamento Istituzionale per Trasferimento dell'Attività Sanitaria e/o Socio-Sanitaria per la Disciplina di:

- Gruppo Appartamento con n° 3 Posti Letto a ciclo continuativo, ovvero struttura residenziale socio-riabilitativa a minore intensità assistenziale, ai sensi dell'art.3 del R.R. 7/2002 e s.m.i.

A tale scopo, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara

- Che la struttura è stata realizzata in conformità al progetto per il quale è stata rilasciata autorizzazione alla realizzazione con D.D. n. 14 del 17/04/2023 dal Comune di Andria (BT):
- Che la struttura:
 - rispetta la normativa vigente in materia igienico-sanitaria e di sicurezza del lavoro;
 - è in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dal R.R. 7/2002 per la specifica tipologia di attività;
 - è in possesso dei requisiti ulteriori in conformità a quanto richiesto dai RR.RR. 3/2005 e 16/2019 all'art.2 co. 3 lett, c);
- di accettare, il sistema di pagamento a prestazione nel rispetto del volume massimo di prestazioni e del corrispondente corrispettivo fissato a livello regionale e di singola Azienda Sanitaria Locale e dei criteri fissati dalla Regione a norma dell'articolo 8-quinquies, comma 1. lettera d), del decreto legislativo 502/92 es.m.i., ai fini della stipula dei contratti;
- di impegnarsi a garantire programmi interni di verifica e di promozione della qualità dell'assistenza;
- di essere consapevole che a norma dell'art.8 quater comma 2 del D. Lgs 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le Aziende e gli Enti del Sistema Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art.8 quinquies del succitato decreto legislativo;
- che la direzione sanitaria è affidata al Dott. Ennio Valerio Ripa, nato ad (omissis) 04/12/1954, laureato in Medicina e Chirurgia con specializzazione in Psichiatria, presso l'Università Politecnica delle Marche ed iscritta presso l'Ordine dei Medici Chirurghi della provincia BAT al N° 566 dal 21/04/2009;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni di decadenza previste dall' art. 9 della LR.9/2017 e s.m.i.;
- l'assenza di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva nel confronti del legale rappresentante e degli amministratori ai sensi dell'art. 20,comma 2, lett. e) della LR. 9/2017 e s.m.i.

Con nota prot. n. AOO_183/9013 del 15/06/2023 ad oggetto "Società Cooperativa Sociale Onlus "QUESTA CITTA'" di Gravina in Puglia (BA). Gruppo Appartamento (ex art.3 R.R. n. 7/2002) con n. 3 Posti Letto a ciclo continuativo, ubicata nella sede di Andria (BT), alla via Domenico Bolognese n. 90. Incarico di verifica al DP ASL BT per la verifica del possesso dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio e al Servizio Qu.O.T.A. - Aress per la verifica della sussistenza del possesso dei requisiti generali e specifici ulteriori di accreditamento ai sensi del R.R. 10/2017 ss.mm.ii., finalizzato al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e del mantenimento dell'accreditamento nella nuova sede ubicata in Andria (BT), alla via Catullo n. 157." la scrivente Sezione ha invitato:

"(...)

- il Dipartimento di Prevenzione ed il Dipartimento di Salute Mentale della ASL BT ai sensi del sopra

riportato art. 8, commi 3 e 5 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., ad effettuare idoneo sopralluogo presso la nuova sede del Gruppo Appartamento (ex art.3 R.R. n. 7/2002) con n. 3 Posti Letto a ciclo continuativo, sita in Andria (BT), alla via Catullo n. 157, finalizzato alla verifica dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi previsti dalla L.R. n. 9/2017 s.m.i. e dal R.R. n. 3/2005 s.m.i.;

- il Servizio Qu.O.T.A. - Aress, ai sensi dell' art. 28, comma 6 della L.R. n. 9/2017, a seguito della trasmissione, da parte della Società Cooperativa Sociale Onlus "QUESTA CITTA'" di Gravina in Puglia (BA), della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine al possesso dei requisiti di accreditamento previsti dal Manuale di Accreditamento per le "strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera di cui all'allegato B" del R.R. n. 16/2019, anche con riferimento alla fase "Check and Act", con allegate griglie di autovalutazione compilate e firmate, ad effettuare idoneo sopralluogo presso la nuova sede del Gruppo Appartamento (ex art.3 R.R. n. 7/2002) con n. 3 Posti Letto a ciclo continuativo, sita in Andria (BT), alla via Catullo n. 157 al fine di verificare la sussistenza il possesso dei requisiti generali e specifici ulteriori di accreditamento previsti dal R.R. n. 3/2010 e s.m.i. alle Sezioni A (colona di destra, relativamente a quanto non abrogato ai sensi degli artt. 3 e 4 del R.R. n. 16/2019) ed al R.R. n. 16/2019 (Manuale di Accreditamento per le strutture di assistenza ambulatoriale) relativi alla nuova sede, anche con riferimento alla fase "Check and Act", sulla base delle griglie di autovalutazione."

In riscontro a quanto sopra, con nota prot. 760/2023 del 21/06/2023 trasmessa con Pec in pari data ed acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/9520 del 27/06/2023, il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale Onlus "Questa Città" ha rappresentato quanto segue: "(...) con riferimento al vostro documento con protocollo n: r_puglia/AOO_183/PROT/15/06/2023/0009013 del 15/06/2023, si trasmette dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine al possesso dei requisiti di accreditamento previsti dal Manuale di Accreditamento per le "strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera di cui all'allegato B" del R.R. n. 16/2019, anche con riferimento alla fase "Check and Act", relative alla nuova sede, con allegate griglie di autovalutazione compilate e firmate. (...)".

Con Pec prot. n. 51204 del 28/06/2023, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/10119 del 11/07/2023, il Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell' ASL BT ha trasmesso alla scrivente Sezione la nota ad oggetto "GIUDIZIO FINALE- SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "QUESTA CITTA'" DI GRAVINA DI PUGLIA (BA). GRUPPO APPARTAMENTO (EX ART. 3 R.R. N. 7 /2002) CON N. 3 POSTI LETTO A CICLO CONTINUATIVO, UBICATA NELLA SEDE DI ANDRIA (BT), ALLA VIA DOMENICO BOLOGNESE N. 90. INCARICO DI VERIFICA AL DP ASL BT PER LA VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI MINIMI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO E AL SERVIZIO QU.O.T.A. - ARESS PER LA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DEL POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI E SPECIFICI ULTERIORI DI ACCREDITAMENTO AI SENSI DEL R.R. 10/2017 SS.MM.II., FINALIZZATO AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PER TRASFERIMENTO E DEL MANTENIMENTO DELL'ACCREDITAMENTO NELLA NUOVA SEDE UBICATA IN ANDRIA (BT), ALLA VIA CATULLO N.157 - INCARICO REGIONE PUGLIA ASSESSORATO ALLA SALUTE DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE ANIMALE SERVIZIO STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA SERVIZIO ACCREDITAMENTI E QUALITA' PROT. 9013 DEL 15.06.2023" con la quale ha comunicato "(...) che in data 22.06.2023, il Nucleo di valutazione di questo Servizio Igiene, ha eseguito opportuno sopralluogo presso la Struttura al fine di verificare il possesso dei requisiti previsti per la suddetta struttura sanitaria, nonché la verifica di atti e documenti trasmessi, a questo Ufficio, dal Legale Rappresentante.

Come da incarico di cui all'oggetto, questo Nucleo ha esaminato la documentazione inerente i requisiti minimi strutturali ed organizzativi previsti dalla L.R. 09/2017 e s.m.i. e dal R.R. 03/2005 e s.m.i., modificato ed integrato dal R.R. 08/2010, inerenti il Gruppo appartamento ex art. 3 del R.R. 07/2002. Contestualmente al sopralluogo, sono state compilate le griglie delle operazioni di verifica dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio, allegate al presente giudizio.

Tutto ciò premesso e precisato, a conclusione del procedimento:

- Valutata la documentazione trasmessa dal Legale Rappresentante della Struttura in data 20.06.2023,

22.06.2023 e 26.06.2023 ed acquisita agli atti di questo Ufficio;

- Visto l'esito del sopralluogo effettuato in data 22.06.2023;

Verificato il possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti, per l'autorizzazione all'esercizio, dalla L.R. n. 09/2017 e s.m.i. e dal R.R. 03/2005 e s.m.i.; si esprime GIUDIZIO FAVOREVOLE, per quanto di competenza, per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per un Gruppo Appartamento (ex art. 3 R.R. n. 07/2002) (...)"

Con Pec prot. n. 51474 del 29/06/2023, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/16380 del 16/10/2023 il Direttore del Dipartimento Salute Mentale dell' ASL BT e l'Assistente Sociale del Dipartimento Salute Mentale dell'ASL BT hanno trasmesso alla scrivente Sezione la nota ad oggetto "Vostra nota prot. N.AOO- 183/0009013 del 15.06.2023 – Società Cooperativa Sociale Onlus "Questa Città" di Gravina in Puglia (BA). Gruppo Appartamento (ex art.3 R.R. n. 7/2002) con 3 posti letto a ciclo continuativo, ubicata nella sede di Andria (BT), alla via Domenico Bolognese n.90. Incarico di verifica al DP ASLBT per la verifica del possesso dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio e al Servizio Qu.O.T.A. - Aress per la verifica della sussistenza del possesso dei requisiti generali e specifici ulteriori di accreditamento ai sensi del R.R. 10/2017 ss.mm.ii., finalizzato al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per il trasferimento e del mantenimento dell'accreditamento nella nuova sede ubicata in Andria(BT), alla Via Catullo n.157." con la quale hanno rappresentato quanto di seguito riportato: "In relazione all'incarico si è provveduto in data 27.06.2023 ad effettuare sopralluogo, come richiesto presso la struttura attenzionata dalla verifica. La struttura risulta ubicata a Andria(BT), alla Via Catullo n.157 come indicato nella richiesta di trasferimento dell'Ente Cooperativa Sociale "Questa Città".

Si è provveduto ad una valutazione terapeutica ed oggettiva della struttura oggetto del sopralluogo che risulta rispondere ai bisogni specifici dei futuri ospiti in termini di gestione e trattamento reale degli stessi.

Il Gruppo Appartamento è ubicato in zona residenziale ben servita all'interno di un condominio. L'appartamento è autonomo e indipendente, assicura la privacy dei pazienti, un clima familiare e un contesto terapeutico appropriato alle esigenze di cura nonché alle pratiche di trattamento. Gli spazi prevedono una cucina abitabile, due stanze da letto per gli ospiti (una doppia ed una singola), stanza operatori per colloqui e/o per verifiche con servizi invianti e/o incontro familiari, area relax, due bagni. Le aree comuni e le stanze degli ospiti sono adeguate e ben illuminate con affaccio su veranda

Si esprime pertanto parere favorevole sul contesto terapeutico per il trasferimento definitivo del Gruppo Appartamento (ex art.3 R.R. n. 7/2002) con 3 posti letto a ciclo continuativo, ubicata nella sede di Andria (BT), alla via Domenico Bolognese n.90 Andria (BT) alla via alla Via Catullo n.157 Andria (BT)".

Con Pec prot. n. 2557 del 07/08/2023, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/11825 del 17/08/2023 il Dirigente del Servizio Qualità e Organismo Tecnicamente Accreditante ha trasmesso alla scrivente Sezione la nota ad oggetto "Gruppo Appartamento a ciclo continuativo "QUESTA CITTA'" ubicato in Andria (BT) alla Via Catullo n.157. Riscontro nota prot. AOO_183_9013 del 15.06.2023. Trasmissione parere per il trasferimento e mantenimento dell'accreditamento istituzionale." con la quale ha rappresentato quanto di seguito riportato: "Con propria nota prot. n.1928/QuOTA del 19.06.2023, lo scrivente Servizio comunicava alle SS.LL. in epigrafe, che "al fine di programmare le attività di audit per la valutazione del possesso dei requisiti di accreditamento vigenti" restava "in attesa di notifica di provvedimento di rilascio dell'autorizzazione a/l'esercizio, ovvero di relazione attestante il possesso dei requisiti precipui, come verificati dal Dipartimento di Prevenzione della ASL BT".

In data 29.06.2023 è stato acquisito per le vie brevi il giudizio favorevole del Dipartimento di Prevenzione della ASL BT (rif. prot. 51204/23 del 28.06.2023) relativo al possesso dei requisiti minimi ed ulteriori, finalizzato al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e mantenimento dell'accreditamento presso la nuova sede ubicata in Andria (BT) alla Via Catullo n.157, completo degli atti necessari per la valutazione.

In data 13.07.2023 questo Servizio ha trasmesso, alla struttura marginata in oggetto, il Piano di audit per la verifica di valutazione del possesso dei requisiti di accreditamento istituzionale specifici vigenti, programmata per il 02.08.2023.

In data 31.07 u.s. il Gruppo di Valutazione QuOTA ha operato attività di pre audit sulla griglia di autovalutazione dei Requisiti relativi alla Fase di PLAN/DO/CHECK/ACT di cui al Manuale di Accreditamento per le Strutture di Assistenza Territoriale Extra Ospedaliera- spec. Gruppo Appartamento, approvato con R.R. n.16/2019 e ss.mm.ii, come compilata e inoltrata dalla struttura da auditare in data 21.06.2023, valutandone come congruo il suo contenuto.

Come programmato, in data 02.08 u.s. il Gruppo di Valutazione ha effettuato audit in situ, registrandone gli esiti nel Rapporto di audit trasmesso formalmente alla struttura in pari data con invito a "comunicare formalmente al Servizio QuOTA, entro 30 gg., l'analisi delle cause, il trattamento e l'azione correttiva inerente a ciascuna Non Conformità - Osservazione rilevato".

Con propria nota il 03.08 u.s. il legale rappresentante della Soc. Coop. Sociale di che trattasi, ha comunicato l'aggiornamento delle griglie di autovalutazione e i documenti utili richiesti come da indicazioni rilevate in sede di audit, successivamente valutata dal Gruppo di Valutazione, in sede di audit di follow up (documentale), come congrua nella giornata del 04.08 u.s.

Tutto ciò premesso, si esprime parere favorevole al mantenimento dell'accreditamento istituzionale per l'attività di assistenza territoriale extra- ospedaliera Gruppo Appartamento a ciclo continuativo "QUESTA CITTA'" per 3 P.L., ubicata in Andria (BT) alla Via Catullo n.157, in quanto in possesso degli specifici requisiti previsti dal combinato disposto dei RR.RR. n.3/2005 e n.16/2019 e loro ss.mm.ii., come formalmente valutati dallo scrivente Servizio. (...)"

Per tutto quanto sopra esposto,

si propone di prendere atto della variazione del legale rappresentante comunicata con Pec del 13/08/2020 ed acquisita da questa Sezione con prot. n. AOO_183/13609 del 04/09/2020 e di rilasciare in capo alla Società Cooperativa Sociale Onlus "QUESTA CITTA'" con sede legale in Gravina in Puglia (BA), il cui legale rappresentante è il Sig. Nunzio Di Canosa, l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e il mantenimento dell'accreditamento istituzionale ai sensi dell'art. 28 commi 5 e 6 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per la struttura riabilitativa psichiatrica di tipologia Gruppo Appartamento (ex art. 3 R.R. n. 7/2002 s.m.i.) con n. 3 posti letto a ciclo continuativo presso la nuova sede ubicata in Andria (BT), alla via Catullo n. 157 il cui responsabile sanitario è il Dr. Ennio Valerio Ripa, nato il 04/12/1954, laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in Psichiatria,

con le seguenti prescrizioni:

Il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale Onlus "QUESTA CITTA'" di Gravina in Puglia (BA) a trasmettere alla scrivente Sezione, entro 20 il termine di giorni dalla presente:

- **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà**, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, **in ordine al possesso dei requisiti di accreditamento** previsti dal Manuale di Accreditamento per le "strutture di assistenza territoriale extra- ospedaliera di cui all'allegato B" del R.R. n. 16/2019, **relativi alla nuova sede, anche con riferimento alla fase "Check and Act", con allegate griglie di autovalutazione compilate e firmate;**
- copia dei titoli professionali in possesso del Responsabile Sanitario;
- autocertificazione antimafia ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

e con la precisazione che:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale Onlus "QUESTA CITTA'" di Gravina in Puglia (BA), è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre

- dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale Onlus "QUESTA CITTA'" di Gravina in Puglia (BA), dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
 - ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *"(...) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno."*;
 - l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui ai Regolamenti Regionali nn. 3/2005 e s.m.i., 7/2002 s.m.i. e 16/2019;
 - ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 *"Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati."*;
 - ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale Onlus "QUESTA CITTA'" di Gravina in Puglia (BA), *"entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento"*, dovrà rendere *"alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accREDITAMENTO istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accREDITAMENTO istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio."*;
 - ai sensi dell'art. 26, comma 1 L.R. n. 9/2017 *"La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accREDITAMENTO, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accREDITAMENTO. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante."*

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di prendere atto della variazione del legale rappresentante comunicata con Pec del 13/08/2020 ed acquisita da questa Sezione con prot. n. AOO_183/13609 del 04/09/2020 e di rilasciare in capo alla Società Cooperativa Sociale Onlus "QUESTA CITTA'" con sede legale in Gravina in Puglia (BA), il cui legale rappresentante è il Sig. Nunzio Di Canosa, l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e il mantenimento dell'accreditamento istituzionale ai sensi dell'art. 28 commi 5 e 6 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per la struttura riabilitativa psichiatrica di tipologia Gruppo Appartamento (ex art.3 R.R. n. 7/2002 s.m.i.) con n. 3 posti letto a ciclo continuativo presso la nuova sede ubicata in Andria (BT), alla via Catullo n. 157 il cui responsabile sanitario è il Dr. Ennio Valerio Ripa, nato il 04/12/1954, laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in Psichiatria,

con le seguenti prescrizioni:

Il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale Onlus "QUESTA CITTA'" di Gravina in Puglia (BA) a trasmettere alla scrivente Sezione, entro 20 il termine di giorni dalla presente:

- **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà**, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, **in ordine al possesso dei requisiti di accreditamento** previsti dal Manuale di Accreditamento per le "strutture di assistenza territoriale extra- ospedaliera di cui all'allegato B" del R.R. n. 16/2019, **relativi alla nuova sede, anche con riferimento alla fase "Check and Act", con allegate griglie di autovalutazione compilate e firmate;**
- copia dei titoli professionali in possesso del Responsabile Sanitario;
- autocertificazione antimafia ai sensi del D.P.R. n. 445/2000

e con la precisazione che:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale Onlus "QUESTA CITTA'" di Gravina in Puglia (BA), è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale Onlus "QUESTA CITTA'" di Gravina in Puglia (BA), dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. "(...) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la

competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno.”;

- l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui ai Regolamenti Regionali nn. 3/2005 e s.m.i., 7/2002 s.m.i. e 16/2019;
- ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 *“Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.”;*
- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale Onlus “QUESTA CITTA” di Gravina in Puglia (BA), *“entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento”, dovrà rendere “alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.”;*
- ai sensi dell'art. 26, comma 1 *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante.”;*

Di notificare il presente provvedimento:

- al legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale Onlus “QUESTA CITTA” di Gravina in Puglia (BA), gestore della struttura riabilitativa psichiatrica di tipologia Gruppo Appartamento (ex art.3 R.R. n. 7/2002 s.m.i.) con n. 3 posti letto a ciclo continuativo presso la nuova sede ubicata in Andria (BT), alla via Catullo n. 157;
- al Direttore Generale dell'ASL BT;
- al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BT;
- al Direttore del DSM dell'ASL BT;
- al Sindaco del Comune di Andria (BT).

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di n. 15 fasciate è dichiarato immediatamente esecutivo e:

- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;

- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

Funzionario Amministrativo

Valentina Di Francesco

P.O. Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Riabilitazione Psichiatrica -

Dipendenze Patologiche - ASD

Irene Vogiatzis

Il Dirigente ad interim del Servizio Accreditamento e Qualità

Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta

Mauro Nicastro